Num. 267 **GAZZETTA UFFICIALE** 1863

DEL REGNO D'ITALIA

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . . L.	40	[illegible]	[illegible]
» Provincie del Regno	48	25	13
» Svizzera	58	30	16
» Roma (franco ai confini)	50	26	14

TORINO, Mercoledì 11 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . L.	80	46	
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	58	31	
Inghilterra e Belgio	120	70	

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Term. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
10 Novembre	736,64	735,62	733,80	+ 9,6	+ 9.8	+ 10,0	+ 6,5	+ 7.2	+ 8,0	+ 5,2	N.N.E.	O.N.O.	O.S.O.	Pioggia	Annuvolato	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 NOVEMBRE 1863

Il N. 1527 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della legge in data 11 corrente mese sulle disponibilità, sulle aspettative e sui congedi degli impiegati civili dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 ottobre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione della legge sulle disponibilità, sulle aspettative e sui congedi degli Impiegati civili dello Stato.

TITOLO I. — *Della disponibilità.*

Art. 1. Possono essere collocati in disponibilità gli Impiegati civili i quali cessano dalle loro funzioni per soppressione d'ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Non possono esservi collocati per nessun'altra occasione e per nessun altro motivo, fuori dei due casi sopraccennati.

Art. 2. Le prescrizioni concernenti la disponibilità sono applicabili soltanto agli Impiegati civili nominati dal Governo con titolo regolare ad un ufficio stabile, con stipendio fisso, o con aggio sul bilancio dello Stato, e compresi nel ruolo organico dell'Amministrazione soppressa o ridotta.

Art. 3. Per gli effetti della legge sulle disponibilità vi ha soppressione d'ufficio quando, disciolta un'amministrazione, cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti.

Il semplice cambiamento di forma, il riordinamento delle discipline per le quali si regge un'amministrazione, il mutamento di titolo o di nome, non può considerarsi come soppressione d'ufficio.

Art. 4. Vi ha riduzione di ruoli organici quando si restringe il numero degli Impiegati di una amministrazione, o si sopprime alcuno degli uffici che ne formano parte o dipendenza.

Il solo mutamento di nomi o di grado o la riduzione degli stipendi non può considerarsi come riduzione di ruoli organici.

Art. 5. Allorchè segua il caso di riduzione di ruoli organici il Governo, dove non provvedano leggi speciali, determinerà quali debbano essere posti in disponibilità tra gli Impiegati dell'amministrazione di cui è ridotto il personale o soppresso un qualche ufficio.

Art. 6. La disponibilità compete agli Impiegati quando in seguito a soppressione d'ufficio o a riduzione di ruoli organici il Governo non provveda alla loro condizione, o col conferimento di altro impiego, o mediante collocamento a riposo, salvo i casi di provvedimenti disciplinari.

Art. 7. Entro un mese dalla soppressione dell'ufficio o dalla riduzione dei ruoli organici il Governo provvederà quanto agli Impiegati. Nell'intervallo che potesse trascorrere fra la soppressione dell'ufficio o la riduzione del ruolo organico ed i provvedimenti del Governo, gli Impiegati saranno considerati come posti in disponibilità, e godranno del relativo assegno.

Art. 8. Nel determinare l'assegno da concedersi agli Impiegati in disponibilità, in ragione della durata del servizio da loro prestato, si terrà conto degli anni di servizio prestato nella qualità di volontario, alunno, uditore o altro equivalente.

Art. 9. Il periodo di due anni per la disponibilità è perentorio. Esso non può essere prorogato, nemmeno nel caso che l'Impiegato presti temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato.

Art. 10. Durante il periodo della disponibilità e dopo che esso sia terminato, l'Impiegato può chiedere d'essere collocato a riposo.

Art. 11. Durante il periodo della disponibilità può il Governo collocare a riposo gli Impiegati, quando per età avanzata, o per salute, o per altra causa non sia a prevedersi che possano essere utilmente richiamati in servizio attivo, e semprechè possano aver diritto almeno ad una quota minima di pensione.

Art. 12. Sull'assegno di disponibilità sarà fatta la ritenuta stabilita dalle leggi per la pensione. Il periodo trascorso nello stato di disponibilità sarà computato a norma delle leggi sulle pensioni.

Art. 13. Nella liquidazione della pensione d'un Impiegato in disponibilità sarà tolto a base lo stipendio di cui esso godeva prima d'essere collocato in disponibilità, secondo le discipline che reggono la materia delle pensioni.

Art. 14. Quando un Impiegato in disponibilità durante questa sua condizione fosse nominato ad un ufficio attivo con stipendio corrispondente all'ultimo da lui goduto, e ricusasse di accettarlo, sarà considerato come dimissionario. — Questa disposizione non è applicabile agli Impiegati in disponibilità i quali ricusassero d'accettare un ufficio attivo in un'amministrazione che non fosse la stessa od analoga a quella a cui essi appartenevano, o quando lo stipendio dell'ufficio conferito fosse minore dell'ultimo stipendio d'attività di cui godevano.

Art. 15. Il rifiuto dell'Impiegato dev'essere dichiarato in iscritto entro 10 giorni dalla comunicazione del Decreto di nomina.

L'accettazione dev'essere pura e semplice.

Art. 16. Quando entro il termine fissato nell'articolo precedente l'Impiegato non abbia dichiarato di non accettare l'ufficio conferitogli, ed indi nel termine stabilito dai regolamenti non assuma l'ufficio, ed il ritardo non sia giustificato da ragionevoli motivi, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 17. Non rimane pregiudicato il diritto che possa competere pel conseguimento della pensione di riposo all'Impiegato dimissionario per le cause espresse negli articoli precedenti.

Art. 18. Gli Impiegati in disponibilità, allorchè saranno richiamati in servizio attivo, occuperanno nella relativa classe di impiego quel posto che loro competerà secondo la posizione precedente alla disponibilità, senza tener conto del tempo passato in quest'ultima condizione.

Art. 19. Gli Impiegati in disponibilità potranno essere chiamati a prestare temporaneamente servizio in una amministrazione qualunque dello Stato. - Dove rifiutino saranno applicate le norme disciplinari vigenti per gli Impiegati in attività di servizio.

Art. 20. Agli Impiegati in disponibilità chiamati a prestar servizio temporaneamente presso un'amministrazione dello Stato non competerà indennità alcuna di soggiorno.

Sarà ad essi corrisposta soltanto l'indennità di cui all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1863.

Nel determinare la misura di questa indennità si dovrà tener conto unicamente dello stipendio da essi goduto prima che fossero posti in disponibilità, senza aver ragione alcuna delle indennità o di altri averi che avessero cumulativamente o per qualsiasi causa percepito. Per gli Impiegati retribuiti in tutto od in parte ad aggio si osserveranno le norme prescritte dal § 2.o dell'articolo 6 della legge sopracitata.

Art. 21. Il pagamento dell'indennità, di cui nell'articolo precedente, non potrà mai essere imputato al capitolo del bilancio *delle disponibilità e delle aspettative*, ma sulle somme impostate nel bilancio pel servizio dell'amministrazione a cui l'Impiegato è addetto, o, in mancanza di fondi appositi, sopra i casuali.

Art. 22. Cessata la disponibilità per qualsiasi causa prima dello scader del biennio gl'Impiegati non potranno più esservi in alcun modo ristabiliti, tranne il caso che dopo essere stati richiamati in attività di servizio intervenga novellamente alcuna delle cause che danno luogo alla disponibilità.

Salvo le eccezioni stabilite nell'art. 14, neppure la rivocazione dell'atto o decreto pel quale l'Impiegato abbia cessato dalla disponibilità può distruggere gli effetti incorsi per tale cessazione.

Art. 23. Scaduto il biennio prefisso come durata perentoria della disponibilità, gl'Impiegati cesseranno senz'altro di far parte dell'amministrazione e di percepire l'assegno di disponibilità, quand'anche continuassero a prestare servizio straordinario.

Art. 24. Dei posti vacanti in ciascuna amministrazione, la metà sarà conferita ad Impiegati in disponibilità a qualunque amministrazione appartengano, purchè abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.

Nella detta metà di posti vacanti non saranno comprese le nomine di coloro che eventualmente avessero cessato dalla disponibilità allo scadere del biennio, ai quali per quanto concerne l'anzianità saranno applicate le norme stabilite dal precedente art. 18.

La metà dei posti vacanti s'intende in rapporto al numero complessivo di quelli che risultano vacanti entro l'anno.

Art. 25. Presso ciascun Ministero sarà tenuto uno stato nominativo degli Impiegati in disponibilità dipendenti dalle rispettive amministrazioni colle tabelle dimostrative del loro servizio.

TITOLO II. — *Dell'aspettativa.*

Art. 26. L'Impiegato non può essere posto in aspettativa, cioè temporariamente dispensato dal prestare servizio, se non per causa d'infermità o per motivi di famiglia.

Art. 27. L'aspettativa per motivi di famiglia può essere accordata soltanto in seguito a domanda dell'Impiegato.

Art. 28. L'aspettativa per ragioni di salute può essere dimandata dall'Impiegato o promossa d'ufficio.

Art. 29. L'Impiegato che domanda d'essere collocato in aspettativa per malattia deve comprovare la sussistenza di tale causa mediante produzione di regolare attestazione medica, vista e certificata dall'Autorità municipale del luogo.

Il Capo d'ufficio o d'amministrazione, a cui venga presentata l'istanza, nell'inviarla al Ministero l'accompagnerà colle sue informazioni e colle sue osservazioni.

Art. 30. Il Capo d'ufficio o d'amministrazione che di propria iniziativa propone il collocamento in aspettativa d'un Impiegato da lui dipendente deve farne motivata relazione al Ministero sotto la propria responsabilità.

Potrà, quando lo creda opportuno, unire alla sua relazione un attestato medico della malattia dell'Impiegato.

Art. 31. Spetterà al Governo il determinare così il giorno della decorrenza dell'aspettativa, come la misura del relativo assegno, nel caso ch'essa sia conceduta per infermità dell'Impiegato a norma dell'art. 6 della legge 11 ottobre 1863.

Nella determinazione dell'assegno si osserverà ciò che è disposto nell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 32. L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

È però nella facoltà dell'Impiegato di chiedere che cessi anche prima dello scader del termine pel quale venne accordata.

Art. 33. L'aspettativa per causa di malattia deve cessare col cessare della causa per la quale fu conceduta, ed in ogni caso non può mai durare oltre i due anni.

Quando l'Impiegato durante lo stato d'aspettativa domandi di rientrare in servizio attivo dovrà produrre un'attestazione medica comprovante il ristabilimento della sua salute; ed il Capo d'ufficio o d'amministrazione, a cui la domanda sarà presentata, dovrà trasmetterla al Ministero colle sue osservazioni ed informazioni.

Ove un Capo d'ufficio o d'amministrazione abbia ragione di ritenere che un Impiegato da lui dipendente posto in aspettativa per infermità si sia ristabilito in guisa da poter ripigliare i lavori del suo ufficio, ne dovrà dirigere relazione motivata al Ministero.

Art. 34. Gli Impiegati hanno obbligo di far conoscere al rispettivo Capo d'ufficio il luogo della loro dimora ordinaria durante l'aspettativa, e i successivi eventuali cambiamenti di essa.

Art. 35. Durante l'aspettativa gl'Impiegati possono chiedere il collocamento a riposo.

Il Governo può pur anche, durante l'aspettativa, collocarli a riposo quando per età, per salute o per altre cause fosse da prevedere che non possano più rientrare utilmente in attività di servizio, e semprechè loro possa competere almeno una quota minima di pensione.

Art. 36. Il tempo trascorso in aspettativa sarà computato nella liquidazione della pensione a norma delle leggi sulle pensioni.

Sarà sempre tolto a base l'ultimo stipendio d'attività goduto dall'Impiegato.

Sull'assegno concesso agl'Impiegati in aspettativa per motivi di salute sarà fatta la ritenuta stabilita per la pensione.

Art. 37. Quando occorra il caso eccezionale previsto nel secondo paragrafo dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1863, che sia dal Governo provveduto il posto dell'Impiegato collocato in aspettativa, nel Decreto col quale quel posto venga ad altri conferito sarà tassativamente indicato l'altro corrispondente che si lascia vacante per quest'ultimo.

Art. 38. Allorquando venisse soppresso il posto occupato da un Impiegato che si trovi in aspettativa, saranno ad esso applicabili le disposizioni contenute nel titolo I del presente regolamento sugli Impiegati in disponibilità. Le stesse norme saranno applicate ai Direttori generali ed ai Prefetti, quando durante l'aspettativa fosse stato provveduto al loro posti, e quando non vi sia vacanza di altri posti corrispondenti che possano loro essere conferiti.

Art. 39. Occorrendo il caso di nomine d'Impiegati che cessano dall'aspettativa, esse dovranno essere computate nella metà dei posti vacanti, non riservate agli Impiegati in disponibilità.

TITOLO III. — *Disposizioni comuni alla disponibilità ed all'aspettativa.*

Art. 40. Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con Decreto Reale per gli Impiegati nominati con simili Decreti, o in tutti gli altri casi con Decreto Ministeriale. Nel Decreto s'indicherà l'epoca della decorrenza della disponibilità o dell'aspettativa, la causa che l'ha determinata, aggiungendo, se trattasi d'aspettativa per infermità, che questa fu comprovata, l'assegno conceduto all'Impiegato ed il termine ultimo della durata di esso.

Tali provvedimenti saranno annunziati nel Giornale Uffiziale del Regno, separatamente dagli altri atti relativi a movimento del personale delle varie amministrazioni.

Art. 41. Dei Decreti di collocamento in disponibilità o in aspettativa verrà fatta comunicazione all'Impiegato.

Art. 42. Gli Impiegati in disponibilità e quelli in aspettativa durante questa loro condizione saranno soggetti alle norme disciplinari delle varie amministrazioni, in quella parte che può applicarsi anche agli Impiegati che non sono in attività di servizio.

TITOLO IV. — *Dei congedi.*

Art. 43. Il Governo stabilirà quali Capi d'amministrazione siano abilitati a dar congedi agli Impiegati da essi dipendenti, per quale durata, entro il limite di tempo stabilito dalla legge, e in quali casi de' congedi accordati debbano dar conoscenza al Ministero.

Può essere accordato un congedo di due mesi con Decreto Ministeriale *per causa grave*, debitamente accertata, quando accidenti straordinari rendano necessaria l'assenza dell'Impiegato dal suo ufficio.

Art. 44. I congedi possono essere revocati o interrotti dall'Autorità che li concede, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richieggano.

Gli Impiegati in congedo hanno obbligo d'indicare al rispettivo Capo il luogo a cui si possa far loro giungere, dove occorra, la comunicazione degli ordini superiori.

Art. 45. Le disposizioni relative ai congedi non sono applicabili alle ferie dell'Ordine giudiziario e del Corpo insegnante, e di altri Corpi collegiali che hanno su ciò speciali norme alle quali nulla è innovato.

TITOLO V. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 46. Le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 11 ottobre 1863 sono applicabili soltanto agl'Impiegati civili che si trovano nello stato di disponibilità al tempo della pubblicazione di essa legge per ragione di soppressione di uffici o di riduzione di ruoli organici.

Art. 47. Una Giunta di revisione nominata per Decreto Reale esaminerà se tutti gl'inscritti attualmente nei ruoli delle disponibilità abbiano qualità e condizioni d'Impiegati a cui competa l'applicazione delle mentovate disposizioni.

Art. 48. La durata dell'anno, utile per il mantenimento degli attuali assegni in favore degli Impiegati in disponibilità, dei quali è parola nell'art. 13 della legge 11 ottobre 1863, sarà computata a partire dal 16 ottobre 1863, giorno della pubblicazione della legge medesima.

Art. 49. Occorrendo il caso della riduzione degli assegni previsto nella prima parte dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1863, nel computo degli anni di servizio si terrà conto anche di quelli passati nello stato di disponibilità.

Art. 50. Si terrà conto degli anni passati in disponibilità per la liquidazione della pensione degli Impiegati in disponibilità, dei quali si parla nell'articolo 13 della legge, applicandosi le norme delle leggi sulle pensioni.

Art. 51. La retribuzione da corrispondersi agli Impiegati, giusta l'art. 14 della legge 11 ottobre 1863, nel caso che siano chiamati a prestar servizio temporaneo in un'amministrazione qualunque dello Stato, dovrà essere assegnata e pagata secondo le norme degli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

Questa retribuzione sarà soggetta alla ritenuta per la pensione.

Art. 52. Nel caso preveduto dall'art. 15 della legge 11 ottobre 1863, cioè quando, trascorso il termine di tre anni dacchè lo stipendio venne ridotto, gl'Impiegati continuassero a prestar temporaneo servizio in un'amministrazione dello Stato, essi continueranno a godere di tutti i vantaggi inerenti alla condizione di disponibilità. Di tali Impiegati ogni Ministero dovrà, come allegato al bilancio, presentare un prospetto distinto da quello degli Impiegati posti in disponibilità, secondo le disposizioni normali della legge.

Art. 53. Gli Impiegati, i quali intendono approfittare della disposizione dell'art. 15 della legge 11 ottobre 1863, dovranno presentarne istanza alla Prefettura della Provincia in cui risiedono entro un anno a datare dal giorno 16 ottobre 1863.

Gli Uffici di Prefettura daranno ricevuta delle istanze.

Perchè queste abbiano il loro effetto dovranno essere esplicite ed incondizionate.

Fatta la presentazione di esse, gli Impiegati cesseranno dalla disponibilità, e decaderanno dal diritto di essere ricollocati in servizio attivo.

D'altra parte il Governo accoglierà le istanze anzidette secondo le condizioni prescritte dalla legge.

Art. 54. Il compenso stabilito nell'art. 16 della legge 11 ottobre 1863 può essere accordato così agli Impiegati che non abbiano i requisiti legali per conseguire almeno una quota minima di pensione, come a quelli retribuiti a stipendio fisso che per le disposizioni speciali concernenti il loro antico ufficio non avessero titolo legale al conseguimento di pensione a peso dell'Erario.

Art. 55. Nella liquidazione del compenso proporzionale si terrà conto degli anni di servizio attivo ed an-

che di quelli trascorsi in servizio temporaneo durante la disponibilità.

In questi casi e in quello in cui l'impiegato non abbia prestato servizio, il computo degli anni sarà fatto colle norme delle varie leggi in vigore sulle pensioni.

Art. 56. La disposizione dell'art. 17 della legge è applicabile a quegli impiegati che continuino a prestar l'opera loro presso Commissioni od Uffici di stralcio create per legge o per Decreto Reale, per il disbrigo degli affari già spettanti agli uffici ed alle amministrazioni soppresse a cui gli stessi impiegati erano prima addetti.

Al cessare o al restringersi della Commissione od Ufficio di stralcio, i detti impiegati, dove non siano chiamati in attività di servizio in altra amministrazione, saranno soggetti alle discipline normali sulla disponibilità.

Quando essi siano chiamati in attività presso altra amministrazione, la loro nomina dovrà essere imputata al terzo dei posti vacanti, non riserbato agli impiegati in disponibilità, se essa avvenga prima dello scadere del 1868, e alla metà, non riserbata agli impiegati in disponibilità, se avvenga dopo tale epoca.

Art. 57. Quando presso le Commissioni od Uffici di stralcio fossero addetti impiegati in disponibilità di altre amministrazioni, saranno loro applicate secondo i casi le disposizioni degli articoli 8 e 11 della legge.

Art. 58. Nell' allegato che ogni Ministero deve presentare al Parlamento verrà dimostrato in qual modo venne applicato nell'anno precedente l'articolo 18 della legge.

Art. 59. Nulla è innovato alla condizione degli impiegati i quali trovinsi in aspettativa per motivi di salute o per ragioni di famiglia precedentemente alla pubblicazione della legge 11 ottobre 1863.

Ad essi continueranno ad essere applicate le disposizioni del R. Decreto 23 agosto 1862, n. 826.

Per gli impiegati di cui è parola nell'art. 3 del citato Decreto, il biennio intendesi cominciato a decorrere dalla data della pubblicazione del Decreto.

Art. 60. È abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente regolamento.

V. d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. fatta in udienza dell'8 novembre.

Sire,

L'interesse dei Buoni del Tesoro attualmente è del 4 0/0 per i Buoni da 7 a 12 mesi e del 3 0/0 per i Buoni da 3 a 6 mesi.

Tale saggio d'interesse fu adottato principalmente allo scopo di ridurre al limite massimo di 150 milioni autorizzato colla legge dell'11 marzo 1863 la circolazione dei Buoni che per effetto di leggi precedenti ascendeva a circa 300 milioni.

Lo scopo trovasi raggiunto poichè in oggi i Buoni del Tesoro in circolazione sono al dissotto di 100 milioni.

Ma allo stato delle cose ed in vista dell'aumento dello sconto testè verificatosi presso gli stabilimenti di credito esteri e nazionali il Riferente ha dovuto considerare che mantenendosi l'interesse dei nostri Buoni del Tesoro al saggio attuale ne deriverebbe la conseguenza che il commercio ed i privati si allontanerebbero vieppiù dall'impiego dei loro capitali nei Buoni del Tesoro e che è tanto meno plausibile in quantochè si devono rimborsare a scadenza i Buoni tuttora in circolazione; eppertanto il Riferente è d'avviso che l'interesse debbe essere aumentato per Buoni del Tesoro da 7 a 12 mesi al 6 0/0, e pei Buoni da 3 a 6 mesi al 5 0/0; ed a questo effetto ha l'onore di sottoporre alla firma di V. M. il seguente schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge dell' 11 marzo 1863, n. 1166;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'interesse dei Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare è fissato a cominciare dall'11 del corrente mese di novembre al 5 per 0/0 per i Buoni aventi una scadenza di tre a sei mesi, ed al 6 per 0/0 per quelli aventi una scadenza di sette sino a dodici mesi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 novembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 1529 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 10 *Novembre* 1863

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.

Nel giorno di giovedì 19 corrente, alle ore 12, avranno principio in questa R. Università degli Studi gli esami di concorso ad un posto di Dottore Aggregato alla Facoltà di Teologia. Se ne dà questo avviso a termini del disposto dell'art. 120 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860.

Torino, 10 novembre 1863.

D'ordine del Rettore
Il segr. capo AVV. ROSSETTI.

REGIO PROVVEDITORATO AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

I corpi morali e i cittadini che tengono aperto al pubblico nella Città e Provincia di Torino qualche istituto, con o senza convitto, d'istruzione secondaria classica o tecnica, o di alcuna materia d'insegnamento ad essa riferentesi, i quali non abbiano adempito al prescritto dal Capo VIII della Legge 13 novembre 1859, n. 3725, ovvero non abbiano notificato a questo ufficio le modificazioni seguite dopo la ottenuta autorizzazione, o nei programmi o nel personale o nel locale, sono invitati a presentarsi prima del 20 dello stante mese all'ufficio del R. Provveditorato agli studi, in via di Po, n. 18, piano primo, per dare esecuzione al disposto della citata Legge sulla pubblica istruzione.

In caso di inadempimento sarà invocata l' applicazione della multa stabilita all'articolo 251 della Legge predetta.

Torino, 7 novembre 1863.

Il Regio Provveditore agli studi
F. SELMI.

REGIA SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA DI TORINO.

Le consultazioni e le operazioni gratuite agli animali infermi di privati hanno luogo tutti i giorni presso le infermerie della scuola (stradale di Nizza) dalle ore 9 alle 10 ant. e dalle 2 alle 4 pom.

La pensione dei cavalli e muli da ricoverarsi nelle infermerie è di L. 2 per caduno al giorno, compresa la ferratura.

La pensione dei cani è per caduno e per ogni giorno di L. 0 75.

Le bovine, gli ovini ed i suini sono curati gratuitamente.

Torino, 26 ottobre 1863.

ESTERO

CINA. — Scrivono da Han-Keu:

La cannoniera della marineria imperiale *Etoile*, partita da Shang-Hai nel mese di luglio, ha visitato il Yang-tse Kiang sino a Han-Keu e durante un mese l'apparizione della bandiera francese esercitò un'influenza salutare in questi paraggi. Il comandante della *Etoile* Lebreton de Ranzégat aveva per missione l'osservare i ribelli e inseguire i pirati che infestano il Yang-tse Kiang.

Passando davanti Nankin il sig. di Ranzégat potè studiare la posizione rispettiva degli imperiali e dei Taepings. Le truppe di Tseng-Kuo-Fan, vicerè del due Kiang, sono giunte a impadronirsi di due fortini che erano costruiti al N. E. delle mura di Nankin. Stabilirono esse da questa parte assai forti trincee, donde possono battere le fortificazioni. Ma quantunque la città non sia investita l'assedio si riduce allo scambio di alcuni colpi di cannone coi fortini che i ribelli innalzarono fuori della piazza. Alcune delle loro bande risalirono la riva destra del fiume e minacciarono seriamente la provincia del Kiang-si. Un'altra banda di 70 mila uomini arrivò alla frontiera orientale del Se-Ceen e prese Yeu-Yang.

Il commercio di Yang-Tse-King è in ansietà per questo stato di cose. Gli atti audaci di pirateria commessi in questi ultimi tempi sui fiumi accrebbero i timori. Nankin e alcuni seni presso la città sono il covo dei pirati che si sono divisi in parecchie bande. La più formidabile è comandata da uno detto Buckley. Quest'uomo che è nato in America e ha passato una parte della vita nelle miniere della California è venuto nella Cina alcuni mesi sono. Appena sbarcato segnalò il suo arrivo con un omicidio che affisse profondamente il comune di Shang-Hai. Alla testa d'una dozzina d'avventurieri della peggiore specie commise ogni giorno qualche scelleratezza.

Il comandante della cannoniera *Etoile*, che faceva di sorprendere alcuni di questi malandrini, potè impadronirsi di una delle loro barche detta *Maria*. La presa ebbe luogo con queste circostanze. Alcuni giorni dopo l'arrivo dell'*Etoile* a Han-Keu il console di Francia, sig. Dabry, fu informato che una barca dei pirati era ancorata presso Yang-Lo, a 150 miglia da Han-Keu. Il sig. Dabry convocò incontanente tutti i consoli e i comandanti dell'*Etoile* e del gun-boat di S. M. britannica *Hardy*. Comunicò loro le sue informazioni e propose loro di prendere provvedimenti energici per prevenire il pericolo che minacciava gl'interessi del loro connazionali. Espose che commettendosi la maggior parte dei misfatti all'ombra della bandiera americana, la quale non aveva in quei paraggi alcun mezzo di farsi rispettare, era dovere delle altre potenze appoggiare momentaneamente il Governo degli Stati Uniti; essere che si prendessero in comune delle disposizioni a fine d'inseguire per terra e per mare i pirati e tutti i vagabondi. Il console di S. M. britannica e quello degli Stati Uniti accolsero con premura questa proposta le quali furono formolate in un atto redatto dal signor Dabry e fu deliberato che le due cannoniere partirebbero immediate per arrestare la barca indicata. Il taotai fornì da sua banda parecchi soldati per aiutare gli equipaggi. Ma le cannoniere non trovarono più la barca davanti Yang-Lo: essa aveva profittato della notte per risalire il fiume e al domani era ancorata davanti a Han-Keu. Al momento stesso il console di Francia era avvertito che questa barca era la *Maria* comandata da uno detto Karrol che alcuni giorni prima erasi accostata a un pepliko inglese, *Jupiter*, erasi impadronita della somma di mille tael e aveva ucciso una parte dell'equipaggio. Il console di Francia si concertò tosto con quello degli Stati Uniti e tornata la cannoniera *Etoile* a Han-Keu, invitò il sig. Ranzégat a prendere la *Maria* con tutto l'equipaggio.

Il procedimento cominciato contro questi pirati fece conoscere interessanti particolari, i quali agevoleranno l'esecuzione dei provvedimenti presi dai consoli. Esso provò che la maggior parte delle barche che navigano sul Yang-Tse-Kiang mantengono aperte relazioni coi ribelli.

La condotta dei consoli e specialmente del signor Dabry produsse il miglior effetto sulle autorità cinesi. Il tao-tai di Han-Keu e il ce-fu ringraziarono personalmente il sig. Dabry e gli dichiararono che fatti di simile natura non potevano che restringere i vincoli di amicizia che uniscono il Governo cinese alle nazioni europee. Al tempo stesso il tao-tai prese parecchi provvedimenti per impedir che i pirati e i vagabondi sfuggissero alle ricerche della giustizia. Le dogane cinesi ebbero pure comando di vegliare tutti i sampan a bordo di cui si vedessero Europei a una certa distanza dei porti aperti al commercio.

Questi provvedimenti e la presa della *Maria* produssero un eccellente effetto sullo spirito delle popolazioni litorane. Il nostro vessillo è divenuto per tutti, indigeni e stranieri, un emblema di protezione. (*Mon. Univ.*)

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 11 NOVEMBRE 1863

Intorno al viaggio del Re abbiamo i seguenti dispacci telegrafici:

Foggia, 10 novembre.

Stamane alle 7 S. M. passò in rassegna col presidio di Foggia 6000 uomini di Guardia Nazionale della Capitanata accorsa anche dai Comuni più lontani di questa provincia. V'era presente una folla immensa di popolo che applaudiva con entusiasmo indescrivibile. S. M. distribuì varie decorazioni a cittadini benemeriti e lasciò al prefetto lire 4000 della propria cassetta per soccorsi ai poveri della città.

Il Re partiva quindi alle 8 1/2 per Napoli lasciando vivissimo desiderio di ritorno.

Bovino, 10 novembre.

Deputazioni numerose e popolo in massa su tutta la linea ad aspettare il Re. Monsignor vescovo di Troja e il Vicario capitolare di Bovino uscirono incontro a S. M. con rappresentanze di tutto il clero del circondario. S. M. il Re mosse da Bovino alla volta di Ariano alle 11 ant.

Ariano, 10 novembre.

Il Re, giunto verso le 2 pom., fu accolto dal Municipio, dalla Guardia Nazionale, dalle Autorità civili e militari in mezzo alle acclamazioni al Re e alla Italia. La sala consolare gremita di rappresentanze municipali, di Guardia Nazionale e di popolo.

S. M. è partita per Avellino alle 2 30 pomeridiane.

Avellino, 10 novembre, ore 10 pom.

S. M. è giunta in Avellino alle 9. Città splendidamente illuminata. Immenso popolo e Guardia Nazionale plaudenti. Ha ricevuto nel palazzo della Prefettura molte Deputazioni ed Autorità provinciali e comunali.

Per tutta la via moltissimi archi trionfali. Città e borghi addobbati a festa. Numerosi drappelli di Guardia Nazionale tutti armati e accompagnati dalle loro bande musicali accorsero dai Comuni vicini e lontani della Provincia. Il popolo acclamante dappertutto con affettuosa espansione.

Da Grottaminarda ad Avellino per quattro ore di notte tutti i paesi illuminati e tutta la strada rischiarata con fitti fuochi di gioia.

Il Re partirà per Napoli domattina.

Avellino, 11 novembre, ore 8 30.

Il Re, passata in rassegna la Guardia Nazionale, è partito da Avellino per Napoli stamane alle 8. Ad onta del tempo piovoso folla immensa di popolo plaudente.

Un dispaccio giunto in ritardo da Forlì annunzia che il passaggio di S. M. a Cesena avvenne in mezzo ad entusiasmo inarrivabile di tutta la popolazione. La Guardia Nazionale fece gli onori. Il Sottoprefetto e il Municipio complimentarono il Re che si mostrò soddisfattissimo delle accoglienze.

STAMPA

Il discorso dell'Imperatore dei Francesi fu un grande avvenimento che scosse tutta l'Europa. Le dichiarazioni imperiali sono quasi l'unico tema dei discorsi della stampa la quale a seconda dell'indole e del paese pronunzia colle norme della giustizia o colla ragione di Stato. I giornali di Parigi sono da alcuni giorni pieni di siffatti giudizi dei giornali stranieri. Il *Moniteur* esso pure riferisce gli articoli dei giornali inglesi e del *Botschafter* di Vienna annunziando tale pubblicazione con queste parole: « Riferiamo più sotto molti estratti di giornali inglesi che giudicano il discorso pronunziato dall'Imperatore nell'apertura della sessione legislativa. La stampa di Londra, senza distinzione, pur esprimendo il timore che la riunione di un Congresso non incontri qualche ostacolo, concorda in riconoscere che questa proposta, conciliatoria e pacifica ad un tempo, è tale da produrre gl'importanti risultati che l'Imperatore ne attende se è adottata dall'Europa ».

Lo stesso giornale pubblica stamane la lettera di invito al Congresso spedita alle Potenze e un telegramma ne dà qui sotto la sostanza. Se la proposta del Congresso è accettata, l'Imperatore prega le Potenze di voler accettare Parigi pel luogo delle adunanze dei loro rappresentanti.

In un banchetto dato dal nuovo Lord Mayor di Londra lord Palmerston prendendo a parlare intorno alla politica generale si mostrò dolente di non poter asserire che il mondo sia tranquillo benchè nulla accenni ancora alla guerra. Scendendo poscia alle quistioni particolari disse della guerra di America che non si poteva prevedere la fine e della Polonia che essendo gli sforzi della Granbretagna e delle altre Potenze e le rimostranze dell'Europa riusciti inutili solo rimane a sperare che la Russia abbandoni una politica condannata dall'Europa e conceda una pace equa a quello sventurato paese.

Assicurasi a Monaco, dice l'*Europe*, che il protocollo delle conferenze doganali tenutesi quivi testè non venne sancito da tutti i Governi rappresentati alle Conferenze e che non lo impegna anzi gran fatto. Quindi si conchiude che l'opposizione incomincia poco a poco a desistere dalle sue pretese, e che alla Conferenza di Berlino, oltre all'estensione da dare al trattato coll'Austria, alle agevolezze di passaggio alle frontiere e altre si cercherà anzitutto di recare qualche modificazione all'articolo 31 del trattato colla Francia e d'indurre nello stesso tempo la Prussia a fare in proposito le pratiche necessarie presso il Governo francese. L'idea di un sonderbund doganale coll' Austria può dunque aversi per rigettata.

Una lettera da Berlino all' Agenzia *Havas* conferma questi ragguagli dell' *Europe*. Il numero dei partigiani ad ogni costo dell'Austria sono diminuiti. I rappresentanti d'Assia-Darmstadt, Assia-Cassel e Nassau sono, per quanto si assicura, autorizzati a dichiarare nella Conferenza di Berlino che questi Stati sono risoluti di sottoscrivere il trattato di commercio franco-prussiano del 2 agosto 1862 sotto la condizione che la Francia consenta di modificarne l'art. 31, il quale stipula che essa godrà di ogni privilegio o abbassamento nelle tariffe che lo Zollverein concedesse ad una terza potenza. — Per indisposizione del rappresentante bavaro la Conferenza doganale di Berlino non potè aprirsi che il 5 del corrente.

Secondo la stessa lettera il ministro austriaco a Berlino comunicò il 3 corrente al sig. De Bismarck un dispaccio del conte Rechberg nel quale si respingono dall'Austria le proposte state fatte dalla Prussia intorno alla riforma federale. Il 5 novembre il rappresentante del Wurtemberg conte di Linden fece al signor De Bismarck una comunicazione analoga dove il Gabinetto wurtemberghese dichiara di aderire al dispaccio austriaco ed esprime la speranza che la Prussia finirà per accettare la base di riforma federale che fu proposta dal Congresso dei Principi di Francoforte.

La 1.a Camera degli Stati Generali dei Paesi Bassi ha dopo non molta opposizione adottato con 20 contro 13 voti il disegno di legge stato presentato dal Governo e sì vivamente combattuto dalla seconda Camera per innalzare un palazzo legislativo in commemorazione della riacquistata indipendenza nazionale.

La seconda città del Portogallo aspetta la visita del suo Re che deve recarvisi colla Regina Maria Pia. I magistrati e le autorità di Porto fanno grandi apparecchi per ricevere degnamente gli ospiti augusti. L'*Opinion Nationale* aggiunge che gli Italiani residenti in Lisbona hanno aperto fra di loro una sottoscrizione nell'intento di perpetuare con un monumento la memoria dell'alleanza della Casa di Savoia con quella di Braganza nella persona della figliuola di Vittorio Emanuele. — La parte sottoscritta nel prestito dello Stato dagli abitanti di Lisbona e di Porto sali nella prima città alla somma di lire sterline 2,850,000, e nella seconda a quella di 500,000.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Londra, 10 novembre.

In un banchetto dato dal Lord Mayor Palmerston disse che deplorava di non poter asserire attualmente che il mondo sia tranquillo benchè nulla si scorga sull'orizzonte politico che accenni alla guerra. Noi vediamo, soggiunge, in tutte le parti le più lontane sia dell'Occidente che dell'Oriente impegnate lotte deplorabili e scene che fanno fremere l'umanità. È impossibile prevedere la fine della guerra americana, nella quale il Gabinetto Inglese è risoluto di mantenere una stretta neutralità. Relativamente alla Polonia i nostri sforzi uniti a quelli delle altre Potenze non riuscirono a far cessare la lotta; le rimostranze dell'Europa non ebbero alcun effetto; ci resta soltanto a sperare che la Russia abbandonerà una politica condannata dall' Europa e concederà una pace equa a quello sventurato paese.

Parigi, 10 novembre.

Notizie di borsa.
(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura) — 67 05.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 94 90.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 91 1/4
Consolidato italiano 5 0/0 (apertura) — 72 40.
Id. id. chiusura in contanti — 72 50.
Id. id. fine corrente — 72 45.
Prestito italiano — 72 50.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare francese — 1078.
Id. id. italiano — 580.
Id. id. spagnuolo — 662.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 410.
Id. id. Lombardo-Venete — 533.
Id. id. Austriache — 405.
Id. id. Romane — 418.
Obbligazioni id. id. — 250.

Parigi, 10 novembre.

La *Presse* annunzia che la lettera d'invito pel Congresso fu spedita a 15 governi; dicesi che la Prussia abbia accettato; anche l'Austria inclinerebbe per l'accettazione.

La *Nation* dice che la lettera dell'Imperatore è breve ma espressiva; non nomina nessuna questione, nemmeno quella della Polonia il cui nome non è neppure pronunziato. Lungi dal lasciar travedere un'idea ambiziosa o aggressiva l'Imperatore richiama

con una certa modestia i suoi antecedenti personali.

Limayrac nel *Constitutionnel* espone le questioni che dovranno trattarsi nel Congresso, e sono quelle della Polonia, dello Schleswig, dell'Oriente ecc.: le quali tutte possono produrre gravi complicazioni; questioni nelle quali la Francia non è direttamente interessata. Un rifiuto non lederebbe nè il suo onore nè i suoi interessi, lederebbe bensì gl'interessi generali. Se l'Europa continuasse ad agitarsi in una situazione pericolosa e precaria, la coscienza dei popoli saprebbe assolvere la Francia da ogni responsabilità.

Parigi, 11 *novembre.*

Nelle contrattazioni di ieri sera la rendita italiana era nuovamente salita a 73 20.

Il *Moniteur* pubblica la lettera dell'Imperatore di invito al Congresso.

L'Imperatore domanda ai Governi europei che « non attendano che avvenimenti subitanei e irresistibili, turbando la serenità del nostro giudizio, ci trascinino nostro malgrado per opposte direzioni.

« Chiamato al trono dalla Provvidenza e dalla volontà del popolo francese, ma allevato alla scuola delle avversità, mi è forse permesso meno che a qualsiasi altro di ignorare i diritti dei Sovrani legittimi e le aspirazioni dei popoli. Io sono preparato a portare nel Consiglio internazionale lo spirito di moderazione e di giustizia che è l'ordinario attributo di coloro che hanno subito tante prove diverse.

« Se io prendo l'iniziativa in una simile trattativa non cedo già a un moto della vanità; ma siccome sono il sovrano al quale si attribuisce il più dei progetti ambiziosi, voglio provare con questo passo franco e leale che mio unico scopo è di arrivare senza scosse alla pacificazione dell'Europa.

« Se la mia proposta è accolta, vi prego di accettare Parigi come luogo di riunione. L'Europa vedrebbe forse qualche vantaggio in ciò, che la capitale d'onde partì tante volte il segnale dei torbidi, diventasse la sede delle conferenze destinate a porre le basi della pacificazione generale. »

Bruxelles, 10 *novembre.*

Il Re aperse le Camere; fece un discorso non politico, ma tutto d'affari; annunziò un nuovo ribasso in certi dritti di dogana.

Berlino, 10 *novembre.*

Telegrammi da Varsavia recano che il corpo di Czachowsky fu disperso.

Avellino, 10 *novembre, ore* 10 *pom.*

S. M. è giunta ad Avellino alle ore 9 1/2 pom. Fu salutata lungo la via da vive acclamazioni. La città è imbandierata e illuminata. La devozione dei cittadini si manifesta con entusiasmo immenso, con bande musicali, tripudio e gioia indescrivibile. S. M. alloggiò nel palazzo della Prefettura. Ricevette il Municipio, le Deputazioni del clero, dei professori e alunni del R. Liceo e degli impiegati.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
BORSA DI TORINO.
(*Bollettino officiale*)

11 novembre 1863 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 72 30 25 25 25 30 35 30 35 — corso legale 72 30 — in liq. 72 25 35 30 32 1/2 25 25 20 25 30 40 25 25 25 30 35 40 pel 30 9bre, 72 75 80 75 70 80 70 75 85 90 80 p. 31 xbre.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. m. in liq. 1726 pel 30 novembre, 1740 1740 p. 31 xbre.

BORSA DI NAPOLI — 10 novembre 1863.
(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 72 35 chiusa a 72 35.
Id. 3 per 0/0, aperta a 45 chiusa a 45.
Prestito Italiano, aperta a 73 chiusa a 73.

BORSA DI PARIGI — 10 novembre 1863
(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	91 3/8	91 3/8
3 0/0 Francese	»	67 »	67 05
5 0/0 Italiano	»	72 60	72 40
Certificati del nuovo prestito	»	72 60	72 20
Az. del credito mobiliare ital.	»	» »	580 »
Id. Francese	»	1077 »	1080 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	408 »	412 »
Lombarde	»	530 »	533 »
Romane	»	421 »	418 »

C. Favale gerente.

SPETTACOLI D'OGGI

CARIGNANO. (ore 7 1/2). Opera *Norma* — Ballo *Robert e Bertrand.*

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1/2) Opera *Jone* — ballo *Carlo il guastatore.*

NAZIONALE. (ore 8). Spettacolo mimo-plastico-danzante.

SCRIBE. (ore 8). La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Mauprat.*

ROSSINI. (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *Na serp an famia.*

GERBINO (ore 7 3/4). La Dramm. Comp. Ernesto Rossi recita: *Kean.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE.

Prospetto riassuntivo dei prodotti riscossi nel mese di settembre 1863 e mesi precedenti, in parallelo con quelli dello stesso periodo di tempo per l'anno 1862.

CAPITOLI ED ARTICOLI DI PROVENTI	Somme riscosse durante il mese di settembre 1863: Antiche Provincie (Pop. 4,496,155)	Lombardia (Pop. 2,628,939)	Emilia Marche ed Umbria (Pop. 3,512,447)	Toscana (Pop. 1,815,248)	Napoli (Pop. 7,146,861)	Sicilia (Pop. 2,302,168)	TOTALE delle riscossioni fatte nel mese di settembre: 1863	1862	DIFFERENZA: in più	in meno	TOTALE delle riscossioni fatte nei primi 9 mesi dell'anno: 1863	1862	DIFFERENZA: in più	in meno
Tasse di registro colle relative penali e sopratasse — Sui contratti od altri atti civili, pubblici e privati	670,235 67	282,533 09	301,604 68	205,670 55	405,066 17	251,852 35	2,117,003 41	1,581,846 62	535,156 79	» »	17,351,584 60	14,857,335 99	2,494,248 61	» »
— Sulle sentenze ed altri atti giudiziari dei tribunali	49,674 93	18,705 71	19,067 88	11,393 95	45,950 46	17,484 59	162,277 55	167,169 62	» »	4,892 07	1,563,829 26	1,687,629 67	» »	123,800 41
— Per le successioni ossia per le trasmissioni di proprietà a causa di morte	286,015 68	123,329 22	217,766 37	89,895 48	114,222 57	37,568 72	868,798 04	601,779 85	267,018 19	» »	7,964,023 21	5,453,218 44	2,510,804 77	» »
Tasse e diritti per le concessioni diverse governative ed amministrative	2,876 15	974 18	» »	216 83	2,121 39	837 82	7,026 47	5,624 16	1,402 31	» »	80,456 67	48,351 29	32,105 38	» »
Tasse e proventi ipotecari ed altri degli uffizi delle ipoteche	51,647 70	17,883 49	49,599 83	22,098 80	59,395 55	22,770 13	223,390 50	183,593 66	39,796 84	» »	1,967,768 22	1,741,852 39	225,915 83	» »
Bollo — Prodotto dello spaccio delle marche da bollo	50,562 66	38,333 88	24,533 56	20,893 83	2,482 43	6,904 15	143,212 51	» »	143,212 51	» »	809,177 94	» »	809,177 94	» »
— Id. dello spaccio della carta bollata	327,638 63	106,599 20	148,465 56	93,909 67	339,329 94	160,471 95	1,185,468 90	1,031,138 42	154,330 54	» »	10,465,778 63	7,941,059 11	2,524,719 52	» »
— Bollo straordinario o visto per bollo e relative penali	25,020 86	4,252 58	6,014 50	7,562 50	7,225 90	12,170 17	56,246 51	188,733 96	» »	132,487 45	1,143,711 38	1,808,242 20	» »	664,530 82
Prodotto del bollo per le carte da giuoco e tarocchi	5,629 98	2,557 24	8,637 67	3,595 20	6,958 54	423 50	22,802 13	13,813 03	8,989 10	» »	148,641 86	122,867 09	23,774 77	» »
Tassa annuale sui redditi dei Corpi morali, mani-morte, colle relative sopratasse	82,110 83	16,068 54	33,286 09	16,683 58	117,418 04	62,935 59	330,502 67	157,524 97	172,977 70	» »	4,136,671 66	1,564,907 60	2,571,764 06	» »
Tassa sulle Società commerciali ed industriali — Tassa per una volta tanto e tassa annuale sulle operaz. d'assicur.	12,758 78	7,985 95	909 75	1,511 40	354 05	1,032 47	24,032 43	35,503 38	» »	11,470 95	206,310 62	160,022 13	46,288 49	» »
— Id. annuale sulle società anonime ed in accomandita per azioni	2,491 09	1,979 76	» »	10,731 08	2,157 69	» »	17,359 62	10,279 33	7,080 29	» »	273,949 72	128,721 90	145,227 82	» »
Prodotto di francobolli per passaporti all'Estero o per la legalizzazione d'atti	7,341 »	5,292 »	7,184 »	566 72	4,033 44	1,767 43	26,183 99	19,654 »	6,529 99	» »	194,417 22	187,122 05	7,295 17	» »
Tasse per licenze di caccia e permessi o patenti per porto d'armi	29,690 »	40,560 »	24,745 50	44,310 89	21,904 20	17,700 »	178,919 59	145,142 14	33,777 45	» »	1,137,047 27	594,292 61	542,754 66	» »
Diritti per la trasmissione e significazione di atti all'Estero	350 »	»	101 »	» »	» »	» »	451 »	945 60	» »	494 60	7,638 39	8,737 78	» »	1,099 [illegible]
Tasse del pubblico insegnamento	7,006 69	280 »	282 86	15 »	2,707 08	2,935 46	13,226 40	7,725 36	5,501 19	» »	257,520 76	377,221 05	» »	119,700 29
Diritti sanitari o di protomedicato — Dritti annuali per le visite alle spezierie ed officine simili	3,310 15	» »	» »	» »	» »	1,772 94	5,113 09	7,113 42	» »	2,000 33	55,274 90	60,963 39	» »	5,688 49
— Dritti per la tassazione di parcelle mediche e simili	477 70	» »	» »	» »	» »	328 92	806 62	583 91	222 71	» »	5,506 51	4,199 43	1,307 08	» »
Tasse sulle privative industriali a senso della Legge 30 ottobre 1859	3,739 35	268 70	» »	» »	» »	» »	4,008 05	3,095 90	912 15	» »	30,261 30	25,502 34	4,758 96	» »
Tasse sui marchi e segni distintivi in fatto d'industria e commercio	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	20 »	150 04	» »	130 04
Tasse diverse d'archivio e dei repertori notarili	418 84	4,430 36	669 80	340 92	13,113 87	14,903 22	30,877 01	21,453 99	6,423 02	» »	224,745 05	337,173 90	»	112,428 85
Tasse boschive dell'8 p. 0/0 in Lombardia colle relative penali	» »	1,030 62	» »	» »	» »	» »	1,030 62	2,296 64	» »	1,266 02	41,680 56	40,912 21	768 35	» »
Tasse sui depositi giudiziali e pupillari in Lombardia	15 64	1,852 53	» »	» »	» »	» »	1,868 17	» »	1,868 17	» »	6,706 77	» »	6,706 77	» »
Licenze per gli albergatori nelle Romagne	» »	» »	111 »	» »	» »	» »	111 »	» »	111 »	» »	6,165 01	» »	6,165 01	» »
Tasse sulle lotterie	4 »	18 »	17,613 12	» »	» »	» »	17,635 12	8,611 20	9,023 92	» »	67,794 66	52,539 02	5,255 64	» »
Tassa speciale di 26 baj. per ogni 0/0 sc. d'est. cens. sui beni del Clero nelle Marche e Umbria	» »	» »	40 92	» »	» »	» »	40 92	397 »	» »	356 08	10,339 88	130,968 59	» »	120,608 71
Tasse per bigliardi in Toscana	» »	» »	» »	246 96	» »	» »	246 96	6,305 58	» »	6,058 62	9,448 35	6,322 83	3,125 52	» »
Dritti di cancelleria delle officine giudiziarie	» »	» »	» »	5,656 98	49,363 68	17,752 68	72,773 34	43,697 46	29,075 88	» »	566,514 66	469,853 13	96,661 53	» »
Dritti di garanzia e saggio sui lavori d'oro e d'argento in Sicilia	» »	» »	» »	» »	» »	941 11	941 11	» »	941 11	» »	3,042 61	» »	3,042 61	» »
Depositi per ricorsi in cassazione a revisione o revoca di sentenze in materia civile e penale	1,973 »	1,312 50	1,141 25	» »	6,439 48	8,335 72	19,203 95	16,068 98	3,134 97	» »	124,226 80	105,024 75	19,202 05	» »
Depositi volontari e giudiziali in Sicilia	» »	» »	» »	» »	» »	14,064 92	14,064 92	13,710 06	354 86	» »	246,585 60	305,946 96	» »	59,361 36
Multe giudiziarie	11,850 17	2,476 01	4,889 82	1,788 64	7,316 01	1,269 02	29,810 67	21,060 94	8,749 73	» »	223,670 04	103,626 20	120,043 84	» »
Ricupero delle spese di Giustizia — Ricupero delle spese di giustizia criminale anticipate dal R. Erario	22,461 44	4,039 34	15,815 93	2,066 18	11,272 64	1,274 91	56,950 44	38,695 30	18,255 14	» »	392,046 61	145,109 88	246,936 73	» »
— id. anticipate dai collegi notarili	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Recupero delle spese di coazione, e di liti	» »	4 97	110 »	21 81	2,301 20	289 68	2,730 66	4,473 41	» »	1,742 75	20,580 84	16,863 18	3,717 66	» »
Introiti per significhe ai contabili	» »	» »	» »	» »	296 91	103 37	400 28	» »	400 28	» »	590 24	» »	590 24	» »
Rendite del patrimonio dello Stato	68,192 55	44,646 29	446,271 53	266,043 55	209,045 61	354,559 83	1,408,759 86	1,360,928 90	47,830 46	» »	9,897,068 83	10,160,566 55	» »	263,497 72
Proventi della Stamperia governativa di Milano	» »	17,450 07	» »	» »	» »	» »	17,450 07	6,578 46	10,871 61	» »	97,917 08	44,170 30	53,746 78	» »
Lotto — Proventi delle giuocate; Prodotti eventuali diversi dipendenti dall'amministrazione dei lotti	405,223 51	493,914 53	297,131 26	365,022 44	1,028,282 30	456,324 17	3,047,898 24	2,439,085 20	608,813 04	» »	27,981,515 31	25,941,658 80	2,039,856 51	» »
Bolle di crociata nelle Due Sicilie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	6,140 04	» »	6,140 04	» »
Arretrati della tassa del 2 p. 0/0 sui beni del Clero nell'Umbria per l'anno 1860	» »	» »	1,520 16	» »	» »	» »	1,520 16	69,073 87	» »	67,553 71	43,979 26	282,120 11	» »	238,140 85
Vendita di stabili demaniali autorizzata con apposita Legge	6,300 »	644 22	25,015 70	» »	» »	» »	31,939 92	90,830 47	» »	58,870 55	557,711 08	396,807 01	160,904 07	» »
Prezzo dei libretti per operai e persone di servizio	19 50	» »	» »	» »	» »	» »	19 50	114 57	» »	95 07	4,113 46	15,078 21	» »	10,964 75
Interessi di mora e caposoldi per ritardato pagamento	» »	16 70	113 47	» »	» »	2,666 32	2,798 49	458 11	2,340 38	» »	8,406 72	7,036 68	1,370 04	» »
Dritti marittimi anteriori al 1.o di ottobre 1861	9 16	» »	» »	» »	» »	» »	9 16	237 36	» »	218 20	2,487 05	18,400 75	» »	15,913 70
Depositi diversi	» »	» »	» »	» »	13,207 »	» »	13,207 »	» »	13,207 »	» »	153,136 06	» »	153,136 06	» »
Pia Opera di Terra Santa	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	4,758 62	» »	4,758 62	» »
Totale delle riscossioni di settembre 1863	2,135,097 11	1,241,482 01	1,649,636 21	1,183,840 46	2,472,239 18	1,477,441 13	10,159,136 70	8,308,364 77	2,138,308 33	287,536 40	88,500,952 35	75,332,575 56	14,884,212 05	1,735,865 24
Simili di settembre 1862	2,196,696 99	1,090,686 75	1,280,198 20	1,030,989 75	1,813,500 24	896,292 84	8,308,364 77							
Differenza in più	» »	150,795 86	368,838 01	152,850 71	658,738 94	581,148 29	1,850,771 93							
Differenza in meno	61,599 88	» »	» »	» »	» »	» »	» »							
Totale generale delle riscossioni fatte nei primi nove mesi del 1863	20,864,784 25	12,215,837 75	12,662,630 91	11,425,015 38	20,555,746 55	10,776,697 51	88,500,952 83							
Simili del 1862	21,967,430 45	10,008,302 40	11,048,150 76	9,049,261 70	16,384,912 95	6,894,517 30	75,332,575 56							
Differenza in più	» »	2,207,535 35	1,614,700 15	2,375,753 68	4,170,833 60	3,882,180 21	13,148,376 79							
Differenza in meno	1,102,646 20	» »	» »	» »	» »	» »	» »							

In più in settembre 1863 L. 1,850,771 93.

In più nei primi 9 mesi 1863 L. 13,148,376 79

Torino, il 4 novembre 1863.

Il Direttore capo della IV divisione
SANTI.

NB. La differenza in più che presentò il prospetto delle riscossioni del mese di agosto, era in gran parte riferibile ai prodotti del Lotto.

		Difatti dal prodotto di quel mese in L.	10,218,380 83
		Togliendo quello sui Lotti in »	3,465,692 70
		Restano per tutti gli altri articoli L.	6,752,688 13
E da quelli di settembre in L.	10,159,136 70		
Deducendo i prodotti del Lotto »	3,047,898 24		
Restano L.	7,111,238 46		7,111,238 46

Sicchè, escluso il lotto, le riscossioni di settembre han superato quelle di agosto per L. 358,550 33 il quale aumento è riferibile quasi intieramente alle tasse di registro sui contratti ed atti civili, che superarono per L. 358,564 83 il prodotto del mese di agosto.

TORINO — G. FAVALE e C.

TRATTATO DI CUCINA

Pasticceria moderna, relativa Confetteria, di VIALARDI GIOVANNI *Aiutante Capo-Cuoco di S. M.*, utilissimo ai cuochi e cuoche, albergatori e madri casalinghe; ognuno troverà il modo di apparecchiare cibi a suo gusto.

Un grosso vol. avente più di 300 disegni e 2000 ricette, prezzo L. 6 50.

Dalla Tipografia G. FAVALE e C., si spedirà nelle provincie *affrancato* allo stesso prezzo, mediante richiesta accompagnata da *vaglia* postale.

5096

ISTITUTO-CONVITTO CANDELLERO

e Scuola preparatoria

alle RR. Accademie e Collegi Militari ed alla R. Scuola di Marina

Torino, Borgo S. Salvario, via Saluzzo, n. 33.

COLLEZIONE DI MASSIME

per la formazione dei Regolamenti Municipali con un Modulo di Regolamento sulla Polizia Urbana, per l'Avv A. CHEVALLAY.

Prezzo L. 2.

Dirigersi con *vaglia* postale in lettera *affrancata* alla Tipografia EREDI BOTTA, in Torino. 5034

VAGLIA di Obbligazioni dello Stato, creazione 1850, per l'estrazione della fine del corrente mese; contro *Buono* postale di L. 16 si spedisce in piego assicurato. — Dirigersi *franco* agli Agenti di Cambio Pioda e Valletti, in Torino, via Finanze, n. 9. — Primo premio L. 33,300; secondo 10,000; terzo 6,670; quarto 5,260; quinto 1,060. 5037

DA AFFITTARE *al presente*

APPARTAMENTO mobiliato di 15 camere al piano nobile, terrazzo, cantina e legnaia, Recapito dal portinaio in via Santa Maria, num. 1. 4883

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto diffida il pubblico che egli non intende pagare qualsiasi debito contratto o che fosse per contrarre la di lui moglie Giacolina Heritier.

5165 Rubbione Gio. Battista.

5142 **CITAZIONE**

per aggiudicazione.

Instante il signor Paolo Cornaglia residente in Carmagnola, venne a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, con atto 9 corrente dell'usciere Andrea Losero notificato al signor Bernardino Rostagno già residente in Torino, il provvedimento del sig. C. Cavalli segretario del mandamento di Moretta 4 corrente, portante monizione e citazione pelle ore 9 antimeridiane del 14 prossimo dicembre sul luogo in territorio di Faule, per eseguire l'aggiudicazione del fondo designato nel precedente comando 24 scorso agosto ed a senso dell'art. 790 dello stesso codice.

Torino, 9 novembre 1863.

Ramboslo p. c.

5103 **NOTIFICANZA DI COMANDO**

Con atto 17 settembre 1863 dell'usciere Pietro Ferreri, addetto al tribunale di commercio di Torino, e nella conformità prescritta dall'articolo 61 del cod. di proc. civ., il signor ingegnere conte Pietro Ambyorn Sparre negoziante, già domiciliato in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, fu ingiunto, in esecuzione della sentenza di detto tribunale di commercio, in data 14 luglio 1863, al pagamento entro 5 giorni allora prossimi, a favore del sig. banchiere commendatore Emilio D'Erlanger, residente a Parigi, della capitale somma di L. 91,268 35, oltre alli interessi mercantili liquidati sino al 20 scorso settembre in lire 3403 50 e posteriori, non che al pagamento delle spese di giudicio liquidate in tale comando in L. 1569 59 e posteriori. Il tutto sotto pena degli atti esecutivi e dell'arresto personale.

V. Negri sost. Giolitti.

5143 **SOCIETA' COMMERCIALE.**

Li Carlo Lovera ed Ernesto Goglio, questi con regolare consenso del proprio padre Pietro Goglio, contrassero società colla firma Carlo Lovera e Comp., pell'esercizio dello stabilimento di calcografia e litografia già avviato in questa città in fondo a Via Bava alla discesa num. 6, pel termine di anni 9, risolvibile di tre in tre anni a far tempo dal primo novembre prossimo.

L'amministrazione è devoluta al Lovera richiedendosi però le firme di entrambi i socii negli effetti commerciali o scritti contenenti convenzioni oltre i limiti della semplice amministrazione, ed alle maggiori condizioni e patti risultanti dall'estratto depositato alla segreteria di questo tribunale di commercio.

Torino, 22 ottobre 1863.

Arcostanzo p. c.

5158 **NOTIFICANZA**

Con atto dell'usciere Giusiano, in data 10 volgente, l'ingegnere Gioanni Alberto Roberti venne, ad instanza della banca fratelli Bolmida, citato a senso dell'articolo 61 del cod. di proced. civ., per comparire fra giorni 10 avanti la Corte d'appello di Torino, per vedersi riparare la sentenza proferta dal tribunale di commercio di questa città, il 21 settembre ultimo, ed in sua riforma assolvere la predetta banca dall'instanza avversaria.

Torino, 10 novembre 1863.

Cerutti sost. Belli.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale di Contabilità

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 17 del corrente mese di novembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti il Direttore Generale di Contabilità, all'appalto della provvista dei seguenti oggetti occorrenti agli Ospedali militari.

Num. d'ord. dei lotti	OGGETTI A PROVVEDERE	QUANTITATIVO		PREZZO per		PREZZO per cadun oggetto	IMPORTARE cadun lotto all'incirca
				Chilog.	Fattura		
1	Coperte di lana	Num.	3600	»		L. 26 »	L. 93600
2	Scodelle per zuppa, peso parziale gr. 500 a 530	»	3000	4 »	0 30		
	Tondi di stagno, peso parz. » 450 a 470	»	3000	4 »	0 20		» 17820
	Bicchieri id. » 330 a 340	»	3000	4 »	0 20		
3	Sputacchiere id. » 460 a 480	»	2000	4 »	0 50		» 19010
	Vasi da notte (pitali) id. » 1130 a 1200	»	2500	4 »	1 »		
4	Vasi piatti id. » 2300 a 2400	»	1000	3 25	2 25		» 9887 50
5	Forchette di ferro stagnato	»	6000			» 0 15	
	Cucchiai di ferro stagnato	»	6000			» 0 15	» 1800
6	Tela per fodere da materassi	Metri	30000			» 0 85 il metro	
	Tela per fodere da capezzali	»	3600			» 0 85 id.	» 31620
	Tela per fodere da guanciali	»	3600			» 0 85 id.	
7	Tela per fodere da pagliaricci	»	30000			» 0 75 id.	» 22500
8	Tela coety per coperte da letti d'ospedali	»	28000			» 1 40 id.	
	Tela coety per calzoni da estate	»	8100			» 1 40 id.	» 50960
9	Traliccio per cappotti da estate	»	16000			» 1 65 id.	» 26400
10	Tela da lenzuola	»	25000			» 0 90 id.	
	Tela per asciugatoi da infermi	»	4000			» 0 90 id.	» 26100
11	Alphetik (pannina bianca)	»	9000			» 2 40 id.	» 21600
12	Lana per materassi, capezzali e guanciali	Miriagr	4800			» 30 il miriag.	» 144000
13	Berretti a maglia in cotone	Num.	6000			» 0 60	» 8700
	Calzini di cotone	Paia	6000			» 0 85 il paia	
14	Calzini di lana	»	6000			» 1 30 id.	» 7800
15	Pianelle di cuoio	»	5000			» 2 80 id.	» 14000
16	Fazzoletti da naso	Num.	6000			» 0 65	» 3900

L'introduzione dovrà farsi nel R. Magazzino Generale dell'Amministrazione della Guerra in Torino, interpolatamente nel termine di mesi cinque, cioè metà nei primi tre mesi, e l'altra metà nei due mesi successivi dalla data dell'avviso dell'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra, Direzione generale di Contabilità, nella sala degl'incanti, via Accademia Albertina, n. 20, piano 2, ed i campioni presso detto Regio Magazzino.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi suddetti un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti su cui vogliono far partito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza e Sott'Intendenza militare del Regno.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Ministero dalle Intendenze militari officialmente e prima della apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra.

La stipulazione del relativo contratto, a tenore dell'art. 96, § 2 della legge 21 aprile 1862, non dà luogo a spese di registro, epperciò il deliberatario non dovrà sottostare che a quelle di emolumento, di carta bollata e di copia.

Torino, addì 4 novembre 1863.

Per detto Ministero, Direzione Generale,

Il Direttore Capo della Divisione Contratti Cav. FENOGLIO

5131

COMMISSARIATO GENERALE

DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

Avviso d'Asta

Si fa noto al pubblico, che nel giorno 21 novembre 1863, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala di deposito attigua all'ingresso principale del regio arsenale, nanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto per la provvista alla R. Marina in Genova di numero 280 alberi ed antennole dal nord per la complessiva somma di Ln. 75,675, ed a seconda della specifica che segue:

ALBERI

Num.	Grande diametro in centim.	Lungh. minima in metri	prezzo per ogni albero in lire
85	47 a 48 in su	16	550
35	44 a 45 in su	15	500
35	42 a 43 in su	14	450
45	35 a 36 in su	12	320
	ANTENNOLE		
65	27 in su	18	70
65	24 in su	17	65

Gli alberi e le antennole saranno rifiutate se presenteranno accorature, fibre spezzate, distaccate o torte, cipolle, anelli legnosi, nodi a corona, nodi fracidi o chiusi con tappi e nodi rivestiti di corteccia.

Gli alberi saranno perfettamente dritti.

La consegna dell'intera partita dovrà essere fatta a tutto settembre 1864.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Commissariato Generale situato nella Regia Darsena, in tutte le ore d'ufficio.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni venti decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare la loro offerta, dovranno depositare la somma di L. it. 7567 in numerario, od in cedole del Debito pubblico. Allorchè l'impresa sarà definitivamente deliberata, detta cauzione si verserà nella Cassa Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno, e vi rimarrà sino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Per le spese del contratto si depositeranno L. 400.

Genova, 3 novembre 1863.

Il Sotto Commissario di 1.a classe della R. Marina GARIBALDI

5097

5155 **NOTIFICANZA E CITAZIONE**

Con atto del 6 corrente mese dell'usciere Legnazzi Giovanni, addetto all'eccell.ma Corte d'appello di Torino, ad instanza dalla ditta Enrico Strigelli e Compagnia corrente in Genova, fu a senso dell'art. 62 del codice di proced. civ., citata la ditta A. Cuza e Compagnia, corrente in Bellinzona (Svizzera), a comparire in via sommaria semplice ed entro il termine di giorni 60 nanti la sullodata Corte, nella causa d'appello instituitasi dalla instante contro Molo Silvio, residente a Genova, e la suddetta ditta A. Cuza e Compagnia, per essere rilevata dalle domande di Eugenio Brener pel pagamento di lire 25,000 ed accessorii.

Torino, il 7 novembre 1863.

Tarris sost. Gurgo proc.

5159 **NOTIFICANZA DI BANDO**

Con atto d'oggi dell'usciere Michele Fiorio, addetto alla giudicatura di questa città, sezione Borgo Nuovo, venne, sull'instanza del sig. Pietro Ronco, residente in questa città, notificata a mente dell'art. 61 cod. proced. civ., ad Edoardo Mercier, già residente in Torino, ed ora d'ignoti domicilio, residenza e dimora, copia del bando rilasciatosi da quel segretario in esecuzione della sentenza 19 settembre ultimo, portante notificanza di fissazione del giorno 16 corrente, ore 9 antimeridiane, per la vendita agl'incanti di num. 200 serrature, state il 12 agosto ultimo pignorate in odio del suddetto Mercier, ed alla cui vendita erasi opposto il Lessage Alfredo Gio. Battista.

Torino, 9 novembre 1863.

A Gatti proc.

5125 **ESTRATTO DI SCRITTURA**

per costituzione di società.

Con iscrittura in data 31 ottobre 1863, li signori Quaranta Francesco di Gioanni ed Ajmar Giacomo fu Antonio, consolidarono in essi due il negozio di chincaglierie che esercivano in Cuneo ed in società col signor Galfrè Michele fu Gioanni, tutti residenti in Cuneo, sotto la ditta Francesco Quaranta e Compagnia, essendosi il detto signor Galfrè ritirato dalla società.

Con altra scrittura dello stesso giorno li detti signori Quaranta Francesco ed Ajmar Giacomo, associarono ad essi, per l'esercizio del negozio stesso ed in semplice accomandita, il sig. Angelo Quaranta di Gioanni. La società ebbe principio il 1.o novembre corrente, e durerà, salvo il decesso d'alcuno dei soci, per anni undici.

La ditta del negozio sarà Francesco Quaranta e Compagnia, la segnatura sotto quel nome sarà comune ai due soci collettivi, Francesco Quaranta ed Ajmar Giacomo.

Cuneo, 4 novembre 1863.

Francesco Quaranta
Ajmar Giacomo
Angelo Quaranta
Notaio G. Rejnaudi.

5151 **NOTIFICANZA DI SENTENZA E DI COMANDO A PAGAMENTO.**

Sulla richiesta della ditta Montague Richard Leverson e Compagnia, stabilita in Londra, la quale elegge domicilio presso il procuratore capo sottoscritto, via Bellezia, num. 3, venne, sotto la data del 5 corrente mese, con atto dell'usciere Ferrari, addetto al tribunale di commercio di Torino, ingiunto il sig. Achille Massa, di domicilio, dimora e residenza ignoti, di pagare alla ditta richiedente, fra il termine di giorni 5 prossimi la somma di L. 2682 29, per cui venne condannato con sentenza del predetto tribunale di commercio, in data 6 ottobre ultimo scorso, che venne pure notificata nel giorno 5 stesso mese di novembre.

Torino, 10 novembre 1863.

Hugues sost. Martini p. c.

5118 **FALLIMENTO**

del Giuseppe Raspino fu Giovanni, mercante calzolaio, dimorante a Govone d'Alba.

Il segretario del tribunale del circondario d'Alba faciente funzioni di tribunale di commercio,

Avverte li creditori della detta fallita che il signor giudice commissario Giovanni Allegra, con sua ordinanza d'oggi, sia per procedere alla verifica dei loro crediti, che per prestare il loro consenso alla vendita degli effetti caduti nel fallimento a partito privato, fissò l'adunanza avanti sè nella sala delle pubbliche udienze di questo tribunale alle ore 10 mattutine delli 21 andante mese.

Si invitano pertanto di presentare od a questa segreteria od ai sindaci della fallita una nota in carta bollata delle somme di cui si proporranno creditori e ad intervenire a detta adunanza.

Alba, 5 novembre 1863.

Chiaffredo Gay sost. segr.

5162 **CITAZIONE**

a senso dell'art. 761 *del Codice di proc. civ.*

Io Casalone Domenico, usciere della giudicatura di Mondovì, avendo, con atto del 5 corrente mese, sull'instanza di Giacobbe Antonio, dimorante sulle fini di Mondovì, il quale ha eletto domicilio in detta città, e presso la propria persona, e dipendentemente da sentenza di detta giudicatura del 23 aprile 1861, spedita in forma esecutiva il 5 giugno ultimo scorso, pignorato il credito di Giusta Giuseppe fu Benedetto, di dette fini, che trovasi a mani di Giusta Vincenzo suo fratello, e così presso terzi, per cautela dell'avere di detto Giacobbe, risultante in L. 29 oltre le spese, intima al suddetto debitore Giusta il suddetto atto di pignoramento, e per gli effetti di cui all'anzidetto articolo 761 lo cita a comparire alle ore 9 mattutine del 12 corrente mese, e tale citazione eseguirsi secondo il prescritto dall'art. 61 del sullodato codice.

Mondovì, 8 novembre 1863.

Casalone Domenico usciere.

5021 **FALLIMENTO**

di Domenico Gioda del vivente Simone, già caffettiere in Susa.

Il tribun. del circondario di Susa faciente funzioni di tribunale di commercio, con sua sentenza d'oggi pronunciava il fallimento di detto Domenico Gioda caffettiere nella suddetta città di Susa, ordinava l'apposizione dei sigilli, destinava a giudice commissario il signor avvocato Giuseppe Ghesio, giudice presso lo stesso tribunale, nominava a sindaci provvisorii li signori Tommaso Boero e Gioachino Paolo ambi di Susa, e per la nomina dei sindaci definitivi fissava l'adunanza dei creditori davanti al prefato sig. giudice commissario, in una sala di questo tribunale per le ore 9 di mattino del 17 entrante novembre.

Susa, 29 ottobre 1863.

Magnago sost. segr.

RETTIFICAZIONE.

Nella Gazzetta num. 263 e 265, pag. 4, col. 1, inserzione numero 5078, linea ultima, firma, invece di Fratti segr., devesi leggere Oriotti segr.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.